

Gazzetta ufficiale C 240 dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

60° anno

Comunicazioni e informazioni

25 luglio 2017

Sommario

II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI
DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2017/C 240/01	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.8470 — DAAM/InfraVia/FIH/AI) (¹)	1
2017/C 240/02	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.8534 — Bouygues Immobilier/Accor/Nextdoor) (¹)	1

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI
DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2017/C 240/03	Tassi di cambio dell'euro	2
2017/C 240/04	Parere del Comitato consultivo in materia di concentrazioni formulato nella riunione del 13 marzo 2017 in merito a un progetto di decisione concernente il Caso M.7995 — Deutsche Börse/London Stock Exchange — Relatore: Romania	3
2017/C 240/05	Relazione finale del consigliere-auditore — Deutsche Börse/London Stock Exchange Group (Caso M.7995)	5

IT

(¹) Testo rilevante ai fini del SEE.

2017/C 240/06	Sintesi della decisione della Commissione, del 29 marzo 2017, che dichiara una concentrazione incompatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell'accordo SEE (Caso M.7995 — Deutsche Börse/London Stock Exchange) [notificato con il numero C(2017) 2006]	7
---------------	---	---

V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2017/C 240/07	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8556 — Carlyle/GTCR/Albany Molecular Research) — Caso ammissibile alla procedura semplificata (¹)	13
---------------	---	----

(¹) Testo rilevante ai fini del SEE.

II
(*Comunicazioni*)

**COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI
E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA**

COMMISSIONE EUROPEA

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso M.8470 — DAAM/InfraVia/FIH/AI)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 240/01)

Il 6 luglio 2017 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32017M8470. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso M.8534 — Bouygues Immobilier/Accor/Nextdoor)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 240/02)

Il 19 luglio 2017 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua francese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32017M8534. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

IV

(Informazioni)

**INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI
ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA**

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro⁽¹⁾

24 luglio 2017

(2017/C 240/03)

1 euro =

	Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio	
USD	dollari USA	1,1648	CAD	dollari canadesi	1,4584
JPY	yen giapponesi	129,09	HKD	dollari di Hong Kong	9,0931
DKK	corone danesi	7,4361	NZD	dollari neozelandesi	1,5657
GBP	sterline inglesi	0,89350	SGD	dollari di Singapore	1,5859
SEK	corone svedesi	9,5883	KRW	won sudcoreani	1 299,12
CHF	franchi svizzeri	1,1020	ZAR	rand sudafricani	15,0916
ISK	corone islandesi		CNY	renminbi Yuan cinese	7,8622
NOK	corone norvegesi	9,3525	HRK	kuna croata	7,4098
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	15 516,30
CZK	corone cecche	26,024	MYR	ringgit malese	4,9848
HUF	fiorini ungheresi	305,15	PHP	peso filippino	59,001
PLN	zloty polacchi	4,2408	RUB	rublo russo	69,8567
RON	leu rumeni	4,5638	THB	baht thailandese	38,893
TRY	lire turche	4,1378	BRL	real brasiliiano	3,6543
AUD	dollari australiani	1,4661	MXN	peso messicano	20,5982
			INR	rupia indiana	75,0105

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Parere del Comitato consultivo in materia di concentrazioni formulato nella riunione del 13 marzo 2017 in merito a un progetto di decisione concernente il Caso M.7995 — Deutsche Börse/London Stock Exchange

Relatore: Romania

(2017/C 240/04)

Operazione

1. Il comitato consultivo (12 Stati membri) concorda con la Commissione nel ritenere che l'operazione notificata costituisca una concentrazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio⁽¹⁾ («il regolamento sulle concentrazioni»).

Dimensione UE

2. Il comitato consultivo (12 Stati membri) concorda con la Commissione nel ritenere che l'operazione notificata costituisca una concentrazione di dimensione UE ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni.

Mercato del prodotto

3. Il comitato consultivo concorda con le definizioni dei mercati rilevanti del prodotto formulate dalla Commissione nel progetto di decisione finalizzato alla valutazione della presente operazione e riguardanti:
 - a. le obbligazioni e la loro segmentazione (12 Stati membri);
 - b. i contratti di vendita con patto di riacquisto («repo») e la loro segmentazione (12 Stati membri);
 - c. il regolamento e la custodia e la loro segmentazione (12 Stati membri);
 - d. i servizi di gestione delle garanzie, la possibile segmentazione e il fatto che i servizi di gestione delle garanzie non facciano parte dello stesso mercato degli altri servizi di post-negoziazione (12 Stati membri);
 - e. gli strumenti derivati e la loro segmentazione (11 Stati membri); una minoranza di Stati membri (1 Stato membro) si astiene.

Mercati geografici

4. Il comitato consultivo (12 Stati membri) concorda con le definizioni dei mercati geografici rilevanti formulate dalla Commissione nel progetto di decisione.
5. Il comitato consultivo (12 Stati membri) concorda in particolare con le seguenti conclusioni della Commissione relative alla valutazione dell'operazione:
 - a. il mercato rilevante per la compensazione di obbligazioni mediante controparte centrale e per i repo negoziati su piattaforme di contrattazione alternative (ATS) compensati mediante controparte centrale comprende tutto il territorio del SEE;
 - b. la questione dell'esatto ambito geografico del mercato dei servizi di regolamento e custodia forniti da sistemi internazionali di deposito accentratato (SDAI) e da custodi di grandi dimensioni in relazione a titoli a reddito fisso, servizi di gestione delle garanzie e derivati può essere lasciata aperta.

Valutazione sotto il profilo della concorrenza

6. Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione secondo cui l'operazione notificata ostacola in modo significativo un'effettiva concorrenza nei seguenti mercati:
 - a. il mercato della compensazione di obbligazioni (12 Stati membri);
 - b. il mercato dei *non-triparty* repo negoziati su ATS e compensati mediante controparte centrale oppure, in alternativa, della compensazione di repo negoziati tramite ATS (12 Stati membri);
 - c. il mercato della negoziazione e compensazione dei *triparty* repo negoziati su ATS e compensati mediante controparte centrale (12 Stati membri);
 - d. il mercato dei servizi di regolamento e custodia di titoli a reddito fisso forniti da SDAI e custodi di grandi dimensioni (12 Stati membri);

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

- e. il mercato della gestione delle garanzie (12 Stati membri);
- f. il mercato della negoziazione e della compensazione di derivati su singole azioni basati su sottostanti belgi, francesi o dei Paesi Bassi o, in alternativa, su sottostanti EFTA (11 Stati membri). Una minoranza di Stati membri (1 Stato membro) si astiene.

Impegni

- 7. Il comitato consultivo (10 Stati membri) è d'accordo con la Commissione nel ritenere che gli impegni finali proposti dalle parti notificanti il 27 febbraio 2017 risolvano i problemi di concorrenza sul mercato della negoziazione e della compensazione di derivati su singole azioni. Una minoranza di Stati membri (1 Stato membro) non è concorde. Una minoranza di Stati membri (1 Stato membro) si astiene.
- 8. Il comitato consultivo (11 Stati membri) concorda con l'analisi della Commissione sugli impegni del 27 febbraio 2017 e, in particolare, sul fatto che tali impegni, presentati l'ottantesimo giorno della procedura, non soddisfino le norme giuridiche per gli impegni tardivi e non risolvano pienamente e in modo univoco i problemi di concorrenza individuati nel mercato dei *triparty repo* e dei *non-triparty repo* negoziati su ATS e compensati mediante controparte centrale e nel mercato della compensazione di obbligazioni nei casi in cui l'operazione determini un monopolio di fatto. Una minoranza di Stati membri (1 Stato membro) si astiene.

Compatibilità con il mercato interno

- 9. Il comitato consultivo (11 Stati membri) concorda con la Commissione nel ritenere che la concentrazione notificata debba essere dichiarata incompatibile con il mercato interno e con l'accordo SEE, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, e dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni e dell'articolo 57 dell'accordo SEE. Una minoranza di Stati membri (1 Stato membro) si astiene.
- 10. Il comitato consultivo (10 Stati membri) concorda nel ritenere che nella decisione finale debba essere lasciata aperta la questione della valutazione sotto il profilo della concorrenza riguardante: la compensazione di derivati OCT su tassi di interesse; la negoziazione e la compensazione di derivati su tassi di interesse negoziati in borsa; la negoziazione e la compensazione di derivati su singole azioni basati su sottostanti italiani; i servizi di compensazione integrati. Una minoranza di Stati membri (2 Stati membri) si astiene.

Relazione finale del consigliere-auditore⁽¹⁾
Deutsche Börse/London Stock Exchange Group
(Caso M.7995)
(2017/C 240/05)

I. INTRODUZIONE

- Il 24 agosto 2016 la Commissione europea (la «Commissione») ha ricevuto la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento sulle concentrazioni⁽²⁾. Con tale operazione Deutsche Börse AG («DBAG») e London Stock Exchange Group plc («LSEG») procedono a una fusione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sulle concentrazioni («l'operazione»). In appresso LSEG e DBAG saranno denominate collettivamente le «parti».

II. PROCEDIMENTO

- Durante la prima fase dell'indagine la Commissione ha sollevato seri dubbi sulla compatibilità dell'operazione con il mercato interno e l'accordo SEE. Il 28 settembre 2016 la Commissione ha avviato un procedimento ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni. Le parti hanno risposto il 9 novembre 2016.

Comunicazione degli addebiti

- Il 14 dicembre 2016 la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti in cui conclude, in via preliminare, che l'operazione rischia di ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva in una parte sostanziale del mercato interno ai sensi dell'articolo 2 del regolamento sulle concentrazioni, in particolare nei seguenti settori: negoziazione e compensazione di derivati su tassi di interesse negoziati in borsa; compensazione di controparte centrale di derivati OTC su tassi di interesse; derivati su singole azioni basati su sottostanti italiani; derivati su singole azioni per i quali Eurex compete con Euronext; «non-triparty repo» negoziati su piattaforme di contrattazione alternative («ATS») compensati mediante controparte centrale; «triparty repo» negoziati su ATS e compensati mediante controparte centrale; compensazione di obbligazioni; servizi di compensazione integrati. L'operazione comporterebbe inoltre la preclusione dei concorrenti di Eurex che dipendono dai servizi di compensazione prestati da LSEC; la preclusione dei concorrenti di Clearstream, in particolare Euroclear, nei mercati di regolamento e custodia in relazione ai titoli a reddito fisso forniti da sistemi internazionali di deposito accentratato («SDAI») e da custodi internazionali di grandi dimensioni, nonché per la gestione delle garanzie.
- Le parti, cui è stato impartito il termine del 12 gennaio 2017 per rispondere alla comunicazione degli addebiti, hanno presentato congiuntamente il 13 gennaio 2017⁽³⁾ la loro risposta e l'hanno integrata il 24 gennaio 2017. Le parti non hanno richiesto un'audizione formale.

Accesso al fascicolo

- Le parti hanno ricevuto l'accesso al fascicolo mediante CD-rom criptati nel dicembre 2016 e nel gennaio 2017 e vi hanno potuto accedere regolarmente da allora.

Terzi interessati

- Il consigliere-auditore ha ammesso come terzi interessati al presente procedimento, dietro loro richiesta, Intercontinental Exchange, Euroclear SA/NV, Euronext N.V., European Central Counterparty N.V., European Investors' Association, Nasdaq e Paris EUROPLACE (Association loi 1901).
- Tutti i terzi interessati di cui sopra hanno ricevuto una sintesi non riservata della comunicazione degli addebiti e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni scritte.

Richiesta di un terzo interessato di accedere a una versione meno abbreviata della comunicazione degli addebiti

- Dopo aver presentato osservazioni sulla versione non riservata della sintesi della comunicazione degli addebiti [un terzo interessato] ha chiesto alla DG Concorrenza che gli venisse concesso l'accesso a una versione meno abbreviata del documento. La DG Concorrenza ha respinto la richiesta e di conseguenza il 9 febbraio 2017 [il terzo interessato] ha chiesto al consigliere-auditore che gli venisse messa a disposizione una versione più completa della comunicazione degli addebiti. [Il terzo interessato] argomentava che la versione della sintesi fornитagli dalla DG Concorrenza non gli aveva consentito di rispondere in maniera completa.

⁽¹⁾ Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza, GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29 («decisione 2011/695/UE»).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni»), GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

⁽³⁾ Il 6 gennaio 2017 le parti hanno presentato una prima risposta alla comunicazione degli addebiti.

9. Il consigliere-auditore ha esaminato la richiesta del [terzo interessato] in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera d), della decisione n. 2011/695/UE. Mentre le parti coinvolte nell'operazione hanno un interesse diretto rispetto all'esito del procedimento della Commissione, i terzi hanno solo un interesse indiretto. I limiti del diritto a essere sentiti sono definiti esaustivamente all'articolo 16 del regolamento di esecuzione sulle concentrazioni. Su tale base la Commissione comunica per iscritto ai terzi interessati la natura e l'oggetto del procedimento e fissa un termine entro il quale essi possono presentare le loro osservazioni⁽¹⁾. Come già osservato, la Commissione ha esercitato il suo potere discrezionale per determinare come informare [il terzo interessato] sulla natura e l'oggetto del procedimento scegliendo di trasmettere una sintesi non riservata della comunicazione degli addebiti. Dopo aver esaminato tale sintesi, il consigliere-auditore ritiene che la Commissione abbia soddisfatto le condizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione sulle concentrazioni. Di conseguenza, il consigliere-auditore ha respinto la richiesta del [terzo interessato].

Lettera di esposizione dei fatti

10. Il 26 gennaio 2017 la Commissione ha inviato alle parti una prima lettera di esposizione dei fatti nella quale segnalava ulteriori elementi di prova contenuti nel fascicolo in suo possesso, a sostegno dei risultati preliminari. Il 30 gennaio 2017 le parti hanno trasmesso le loro osservazioni scritte relative a questa lettera.

Impegni

11. Le parti hanno presentato una prima serie di impegni il 6 febbraio 2017 che hanno rivisto in data 8 e 9 febbraio 2017. Il test di mercato è stato avviato il 9 febbraio 2017. Il 27 febbraio 2017 le parti hanno formalmente presentato una serie definitiva di impegni (gli «impegni definitivi»).

Il progetto di decisione

12. Dopo aver sentito le parti, nel progetto di decisione la Commissione ritiene che l'operazione ostacoli in modo significativo l'effettiva concorrenza, seppure in un numero più limitato di settori rispetto a quelli individuati nella comunicazione degli addebiti. In particolare in seguito della presentazione tardiva degli impegni definitivi, la Commissione ritiene che questi - a causa della loro complessità, delle lacune inerenti al campo di applicazione, alle loro efficacia e sostenibilità nonché a causa delle difficoltà legate al loro effettivo monitoraggio e rispetto - non eliminino tutti i problemi di concorrenza individuati. In particolare, non sono completi ed effettivi sotto tutti i punti di vista il mercato della compensazione di obbligazioni, il mercato dei *triparty repo* negoziati su ATS e compensati mediante controparte centrale, il mercato dei *non-triparty repo* negoziati su ATS e compensati mediante controparte centrale, nonché il mercato dei servizi di regolamento e custodia di titoli a reddito fisso forniti da SDAI e custodi di grandi dimensioni e quello della gestione delle garanzie. La Commissione conclude pertanto che l'operazione non è compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell'accordo SEE.
13. Dopo aver esaminato il progetto di decisione a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, della decisione 2011/695/UE, il consigliere-auditore conclude che esso riguarda esclusivamente le obiezioni su cui le parti hanno avuto la possibilità di pronunciarsi.

III. CONCLUSIONE

14. In linea generale, il consigliere-auditore conclude che nel caso di specie l'esercizio effettivo dei diritti procedurali delle parti è stato rispettato.

Bruxelles, 15 marzo 2017

Joos STRAGIER

⁽¹⁾ Sentenza Kaysersberg/Commissione (T-290/94, EU:T:1997:186, punti da 105 a 108).

Sintesi della decisione della Commissione**del 29 marzo 2017****che dichiara una concentrazione incompatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell'accordo SEE****(Caso M.7995 — Deutsche Börse/London Stock Exchange)**

[notificato con il numero C(2017) 2006]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2017/C 240/06)

Il 29 marzo 2017 la Commissione ha adottato una decisione in merito a un caso di concentrazione conformemente al regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (¹), in particolare all'articolo 8, paragrafo 3, di tale regolamento. Una versione non riservata del testo integrale della decisione nella lingua facente fede per il caso in oggetto è disponibile sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza, all'indirizzo: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html

1. INTRODUZIONE

- (1) La concentrazione proposta con la quale si fonderebbero la Deutsche Börse AG e la London Stock Exchange Group plc è dichiarata incompatibile con il mercato interno e il funzionamento dell'accordo SEE, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni.

2. PROCEDURA

- (2) Il 24 agosto 2016 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento sulle concentrazioni, tramite cui le due imprese precedentemente indipendenti, la Deutsche Börse AG (Germania, «DBAG») e la London Stock Exchange Group plc (Regno Unito, «LSEG»), intendevano fondersi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sulle concentrazioni («transazione»). La LSEG e la DBAG saranno di seguito denominate «parti notificanti».
- (3) A seguito dei risultati della prima fase dell'indagine di mercato («prima fase dell'indagine di mercato»), la Commissione ha sollevato seri dubbi circa la compatibilità della concentrazione con il mercato interno e il 28 settembre 2016 ha adottato una decisione di avvio del procedimento a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del regolamento sulle concentrazioni. Il 9 novembre 2016, le parti notificanti hanno presentato una versione consolidata della loro risposta alla decisione di apertura del procedimento, integrata il 20 novembre 2016 con alcune osservazioni supplementari successive.
- (4) Il 19 ottobre 2016, le parti notificanti hanno chiesto una proroga di 15 giorni lavorativi a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento sulle concentrazioni. Il 14 dicembre 2016, le parti notificanti hanno chiesto un'ulteriore proroga di 5 giorni lavorativi a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, secondo comma, terza frase del regolamento sulle concentrazioni, concessa con decisione del 16 dicembre 2016.
- (5) A seguito dei risultati di un'indagine di mercato approfondita («seconda fase dell'indagine di mercato»), la Commissione ha inviato alle parti notificanti una comunicazione delle obiezioni il 14 dicembre 2016. Le parti notificanti hanno risposto alla comunicazione delle obiezioni il 6 gennaio 2017 e il 13 gennaio 2017, inviando le osservazioni supplementari il 24 gennaio 2017. Il 24 gennaio si è svolta una riunione sullo stato di avanzamento del procedimento.
- (6) Il 9 gennaio 2017, le parti notificanti hanno informato la Commissione di non voler esporre le proprie argomentazioni nel corso di un'audizione.
- (7) Il 26 gennaio 2017, la Commissione ha inviato una lettera di esposizione dei fatti alla quale le parti notificanti hanno risposto il 30 gennaio 2017.
- (8) Il 6 febbraio 2017, le parti notificanti hanno presentato i propri impegni ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, secondo comma del regolamento sulle concentrazioni («impegni iniziali»). Di conseguenza, il termine per l'adozione di una decisione finale è stato prorogato di 15 giorni lavorativi a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, primo comma del regolamento sulle concentrazioni. Le versioni revisionate di questi impegni sono state presentate l'8 e il 9 febbraio 2017.
- (9) Il 9 febbraio 2017, la Commissione ha avviato un test di mercato degli impegni in questione. I risultati del test di mercato sono stati resi disponibili il 15-16 febbraio 2017. Le parti sono state immediatamente informate dei risultati il 16 febbraio.

(¹) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

- (10) Il 27 febbraio 2017, il giorno 80 della procedura, le parti hanno presentato formalmente una nuova serie di impegni («impegni finali»).
- (11) Il progetto di decisione è stato consultato con gli Stati membri durante il comitato consultivo in materia di concentrazioni il 13 marzo 2017, che ha dato parere favorevole.
- (12) Il consigliere-auditore ha presentato una relazione il 15 marzo 2017.

3. VALUTAZIONE

1. Introduzione

- (13) Le attività delle parti notificanti creano sovrapposizioni orizzontali e/o collegamenti verticali su un numero significativo di mercati e relativi a più servizi nel settore delle infrastrutture dei mercati finanziari, che vanno dalla quotazione alla negoziazione e alla compensazione, nonché ulteriori servizi post-negoziatazione, tra cui regolamento, custodia e gestione del collaterale.
- (14) Questi servizi comprendono diversi strumenti finanziari o classi di attività quali azioni e obbligazioni, contratti di vendita con patto di riacquisto, derivati, nonché un certo numero di altre aree correlate, inclusi l'index licensing, i servizi di segnalazione delle negoziazioni e la fornitura di dati sul mercato.

2. Definizioni del mercato rilevante

i. Obbligazioni

- (15) In relazione alle obbligazioni, l'unico mercato analizzato in dettaglio nella decisione di cui all'articolo 8, paragrafo 3, è quello per la compensazione delle obbligazioni.
- (16) La Commissione ha ritenuto che il mercato rilevante in materia di compensazione delle obbligazioni corrisponda alla compensazione delle obbligazioni tramite controparte centrale e non includa altre forme «non compensate» di gestione dei rischi delle obbligazioni (ossia regolamento bilaterale e negoziazione matched principal). Ciò è dovuto al fatto che l'indagine di mercato ha dimostrato che, anche se le obbligazioni «non compensate» costituiscono ancora il tipo più comune di operazioni, esiste una domanda separata di obbligazioni compensate tramite controparte centrale che continuerà ad esistere ed è destinata ad aumentare nel prossimo futuro in vista delle modifiche normative.
- (17) Pertanto, ai fini della decisione di cui all'articolo 8, paragrafo 3, la Commissione ha ritenuto che il mercato rilevante in relazione alle obbligazioni sia il mercato della compensazione delle obbligazioni tramite controparte centrale nello spazio economico europeo.

ii. Contratti di vendita con patto di riacquisto

- (18) Per quanto riguarda i contratti di vendita con patto di riacquisto, la Commissione ha ritenuto che i mercati debbano essere segmentati in tre dimensioni chiave: tripartito/non tripartito, sistemi di negoziazione automatizzati (elettronici)/negoziazione bilaterale, compensato/non compensato. I mercati rilevanti esistono in particolare per i contratti di vendita con patto di riacquisto tripartiti e non tripartiti con sistemi di negoziazione automatizzati e compensazione tramite controparte centrale. I clienti tendono ad acquistare pacchetti di servizi che la negoziazione e la compensazione, nonché la gestione del collaterale in caso di contratti di vendita con patto di riacquisto tripartiti.
- (19) L'indagine di mercato ha dimostrato che, in particolare per le operazioni da dealer a dealer («D2D»), i sistemi di negoziazione automatizzati («ATS») accumulano liquidità per contratti di vendita con patto di riacquisto standardizzati a breve termine basati su garanzie di alta qualità. Per i clienti che negoziano tali contratti di vendita con patto di riacquisto, altre forme di contratti di vendita con patto di riacquisto sarebbero un'alternativa poco redditizia.

- (20) Pertanto, ai fini della decisione di cui all'articolo 8, paragrafo 3, la Commissione ha ritenuto che i mercati rilevanti in relazione ai contratti di vendita con patto di riacquisto siano (i) non tripartiti, negoziati con ATS e compensati con controparte centrale o, in alternativa, la compensazione di contratti di vendita con patto di riacquisto non tripartiti e negoziati con ATS e (ii) tripartiti, negoziati con ATS e compensati con controparte centrale. L'ambito geografico di tutti questi mercati è costituito dallo spazio economico europeo.

iii. Servizi post-negoziazione

- (21) Per quanto riguarda i servizi post-negoziazione, i mercati interessati analizzati nella decisione di cui all'articolo 8, paragrafo 3 sono quelli dei servizi di regolamento e di custodia nonché dei servizi di gestione del collaterale («CMS»).
- (22) La Commissione ha preso in considerazione un mercato separato per i servizi di regolamento e custodia forniti dai depositari centrali internazionali di titoli («DCIT») e dai grandi depositari in relazione al reddito fisso. I DCIT e i grandi depositari servono clienti internazionali per titoli emessi in vari paesi, mentre i depositari centrali nazionali di titoli (CSD) o i depositari locali sono piuttosto concentrati sui mercati nazionali.

- (23) Pertanto, ai fini della decisione di cui all'articolo 8, paragrafo 3, la Commissione ha ritenuto che il mercato rilevante in relazione ai servizi di regolamento e di custodia per gli investitori sia il mercato dei servizi di regolamento e di custodia internazionali forniti dai DCIT e dai grandi depositari in relazione ai titoli a reddito fisso almeno a livello dello spazio economico europeo. La questione se si debba distinguere tra servizi forniti da grandi depositari e servizi forniti dai DCIT potrebbe essere lasciata aperta ai fini della decisione.
- (24) La Commissione ha inoltre preso in considerazione un mercato separato per i CMS ma non è giunta alla conclusione di dover distinguere ulteriormente i fornitori internazionali (DCIT e grandi depositari) e quelli nazionali (CSD e depositari locali), i servizi di gestione del collaterale per le transazioni compensate e i servizi di gestione del collaterale per le transazioni non compensate e la gestione del collaterale a reddito fisso e la gestione del collaterale costituito da azioni. Ciò è dovuto al fatto che la transazione solleverebbe preoccupazioni in materia di concorrenza su questo mercato, indipendentemente dalle possibili ulteriori distinzioni.

- (25) Tenuto conto di quanto precede, la Commissione ha ritenuto che, ai fini della decisione di cui all'articolo 8, paragrafo 3, il mercato di gestione del collaterale rilevante sia il mercato dei CMS per tutto lo spazio economico europeo, lasciando aperta una ulteriore potenziale distinzione.

iv. *Strumenti finanziari derivati*

- (26) Per quanto riguarda gli strumenti finanziari derivati, il mercato interessato analizzato in dettaglio nella decisione di cui all'articolo 8, paragrafo 3, è il mercato dei singoli derivati azionari.
- (27) La Commissione ha preso in considerazione mercati separati per la negoziazione e la compensazione di derivati su tassi di interesse negoziati in borsa e per la compensazione di derivati su tassi di interesse negoziati fuori borsa, in quanto hanno caratteristiche del prodotto e requisiti normativi diversi, scopi differenti e tendono a essere negoziati da diversi tipi di operatori di mercato.
- (28) La Commissione ha inoltre preso in considerazione un mercato distinto per i derivati su singole azioni negoziati in borsa comprendenti future e opzioni. La questione se esistano mercati distinti sulla base della nazionalità del titolo sottostante tali derivati o se il mercato rilevante comprenda tutti i derivati su singole azioni basati su un qualsiasi titolo sottostante europeo può essere lasciata aperta.
- (29) Pertanto la Commissione ha ritenuto che, ai fini della decisione di cui all'articolo 8, paragrafo 3, il mercato rilevante in relazione ai derivati finanziari sia il mercato dello spazio economico europeo per la negoziazione e la compensazione di derivati su azioni singole.

3. Valutazione sotto il profilo della concorrenza

i. *Mercati su cui si verificano problemi di concorrenza a seguito della transazione*

- (30) La Commissione è giunta alla conclusione che la transazione comporterebbe un significativo ostacolo alla concorrenza effettiva attraverso effetti orizzontali e/o verticali sui mercati per:
- la compensazione delle obbligazioni;
 - i contratti di vendita con patto di riacquisto non tripartiti negoziati con ATS e compensati con controparte centrale;
 - i contratti di vendita con patto di riacquisto tripartiti negoziati e compensati con ATS;
 - i servizi di regolamento e custodia in relazione al reddito fisso (obbligazioni e contratti di vendita con patto di riacquisto) forniti da DCIT e grandi depositari e la gestione del collaterale, e
 - derivati su singole azioni.
- (31) La valutazione sotto il profilo della concorrenza per ciascuno di questi mercati è riepilogata in seguito.

a. *Compensazione delle obbligazioni*

- (32) Nel 2015, nel mercato per la compensazione di obbligazioni tramite controparte centrale, le quote di mercato combinate delle parti notificanti sono state vicine al 100 % per valore, con un incremento della DBAG (ECAG) dello [0-5 %]. Le rimanenti controparti centrali, che rappresentano solo una piccola frazione del mercato, non costituiscono un'alternativa credibile poiché sono piccoli operatori di mercato locali con un focus geografico limitato.

- (33) La Commissione ha ritenuto che la posizione relativamente limitata della DBAG nel mercato delle operazioni di compensazione delle obbligazioni, nonché qualsiasi considerazione sulla misura in cui le parti notificanti competono viceversa per la compensazione delle obbligazioni non sia particolarmente rilevante, poiché la transazione eliminerebbe l'unico potenziale concorrente rilevante ed effettivo (e per definizione più vicino) della LSEG nel mercato della compensazione di obbligazioni tramite controparte centrale.
- (34) Di conseguenza, la Commissione ha concluso che la transazione avrebbe comportato un significativo ostacolo alla concorrenza effettiva attraverso il rafforzamento della posizione dominante della LSEG e la creazione di un monopolio di fatto nel mercato della compensazione delle obbligazioni nello spazio economico europeo.
- b. **Contratti di vendita con patto di riacquisto non tripartiti negoziati con ATS e compensati con controparte centrale**
- (35) La struttura del mercato per i contratti di vendita con patto di riacquisto non tripartiti negoziati con ATS e compensati con controparte centrale è la seguente:
- i clienti che negoziano su MTS (LSEG) o due ATS di terzi, BrokerTec e tpRepo, compensano attraverso una delle stanze di compensazione della LSEG e rappresentano il [90-100 %] del mercato,
 - Eurex Repo fornisce un'offerta integrata verticalmente che unisce la negoziazione e la compensazione e ha una quota di mercato dello [0-5 %].
- (36) Le stanze di compensazione delle parti notificanti compensano il 100 % di tutti i contratti di vendita con patto di riacquisto non tripartiti negoziati con ATS. La DBAG è attualmente l'unico concorrente della LSEG in questo mercato e quindi il suo vincolo competitivo più importante.
- (37) In considerazione del fatto che la transazione comporterebbe l'eliminazione dell'unico altro operatore attivo nella compensazione di contratti di vendita con patto di riacquisto non tripartiti negoziati con ATS, dell'importanza della compensazione per i clienti che negoziano tali strumenti e della mancanza di probabili ingressi futuri nel mercato, la Commissione è giunta alla conclusione che la transazione avrebbe portato a un significativo ostacolo alla concorrenza effettiva attraverso il rafforzamento di una posizione dominante e la creazione di una compensazione monopolistica di contratti di vendita con patto di riacquisto non tripartiti.
- c. **Contratti di vendita con patto di riacquisto tripartiti negoziati e compensati con ATS**
- (38) Questo mercato è caratterizzato da una concorrenza «bundle-to-bundle», nel senso che i prodotti concorrenti sul mercato vengono venduti in pacchetti prestabiliti di servizi. Da un lato, il prodotto «GC Pooling» della DBAG offre la negoziazione e la compensazione e la gestione del collaterale in un modello integrato verticalmente. D'altro canto, il prodotto «EUR GC Plus» della LSEG è un'offerta bundle che combina le negoziazioni fornite da MTS (LSEG) o BrokerTec (sede di una terza parte) con compensazione fornita da LCH SA (LSEG) e gestione del collaterale di un'altra terza parte, Euroclear. Entrambi i bundle di prodotti sono in concorrenza diretta l'uno con l'altro.
- (39) Le parti notificanti sono le uniche attive sul mercato, tuttavia la DBAG è l'operatore dominante detenendo una quota di mercato del [90-100 %].
- (40) Pertanto, la Commissione è giunta alla conclusione che, alla luce dell'eliminazione dell'unico concorrente della DBAG, della probabile intensificazione della concorrenza che si potrebbe prevedere in assenza della transazione e della mancanza di un probabile ingresso nel mercato, la transazione avrebbe comportato un significativo ostacolo alla concorrenza effettiva attraverso il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato per i contratti di vendita con patto di riacquisto tripartiti negoziati e compensati con ATS.
- d. **Servizi di regolamento e custodia in relazione al reddito fisso forniti da DCIT e grandi depositari e gestione del collaterale**
- (41) Come già detto in precedenza, la transazione creerebbe monopoli di fatto in diversi mercati a monte di ulteriori servizi post-transazione, vale a dire i servizi di regolamento e di custodia e la gestione del collaterale.
- (42) In conseguenza della concentrazione, l'entità risultante avrebbe avuto la capacità e l'incentivo a deviare i flussi relativi alle operazioni a reddito fisso compensate dalle sue controparti centrali (a monte) alla controllata che si occupa di regolamenti, Clearstream (a valle). I flussi relativi alle operazioni a reddito fisso compensate (e, in particolare, i flussi relativi alle operazioni su contratti di vendita con patto di riacquisto compensati) sono un importante contributo per la fornitura di servizi di regolamento e custodia da parte dei DCIT e dei grandi depositari. Ciò è dovuto al fatto che le operazioni su contratti di vendita con patto di riacquisto compensati sono transazioni a breve termine, spesso negoziate da utilizzatori frequenti come i rivenditori, per i quali è importante il regolamento efficiente. Essendo in grado di deviare i flussi relativi alle operazioni su contratti di vendita con patto di riacquisto compensati verso il proprio DCIT (Clearstream), l'entità risultante dalla concentrazione avrebbe avuto la capacità e l'incentivo ad aumentare i costi e/o peggiorare le condizioni in cui i concorrenti come Euroclear Bank SA (l'unico altro DCIT nello spazio economico europeo e il più vicino concorrente di Clearstream) possono fornire questi servizi.

(43) I servizi di gestione del collaterale sono generalmente forniti sulla base di beni tenuti in custodia presso un DCIT o grande depositario. I beni utilizzati in operazioni su contratti di vendita con patto di riacquisto compensati sono elementi importanti per la fornitura di servizi di gestione del collaterale, in quanto sono in genere attività liquide di alta qualità come titoli di Stato, accettati dalle controparti centrali come garanzia per varie altre operazioni (compresa la compensazione dei derivati). La capacità e l'incentivo dell'entità risultante dalla fusione a deviare i flussi relativi alle transazioni a reddito fisso (e, in particolare, i flussi relativi alle operazioni su contratti di vendita con patto di riacquisto compensati) avrebbero consentito all'entità risultante dalla fusione di impedire alla concorrenza di competere efficacemente nel mercato dei servizi di gestione del collaterale, escludendoli dall'accesso a importanti elementi.

(44) Alla luce di quanto precede, la Commissione è giunta alla conclusione che la concentrazione avrebbe comportato un ostacolo alla concorrenza effettiva sul mercato dei servizi di regolamento e di custodia descritti e sul mercato della gestione del collaterale.

e. Derivati su singole azioni

(45) Eurex della DBAG offre un servizio integrato di negoziazione e compensazione di derivati su singole azioni in borsa che concorre direttamente con un'offerta in bundle comprendente la negoziazione su una piattaforma di terze parti, Euronext, e la compensazione offerta da LCH SA. In un contesto di borsa, gli operatori che utilizzano questi strumenti possono scegliere solo tra bundle prefissati di negoziazione e compensazione; non esiste una scelta libera di una controparte centrale una volta che sia stata presa la decisione per una specifica sede di negoziazione.

(46) A seguito dell'operazione, l'entità risultante dalla concentrazione sarebbe stata in grado di esercitare il potere di determinazione dei prezzi non solo per il prodotto integrato di Eurex, ma anche per l'offerta concorrente Euronext/LCH. Pertanto, la transazione avrebbe portato ad un aumento generale dei prezzi per entrambi i prodotti o ad una modifica selettiva a scapito dell'offerta di Euronext e a favore di Eurex.

(47) Pertanto, la Commissione è giunta alla conclusione che la transazione avrebbe portato a un significativo ostacolo alla concorrenza effettiva nel mercato delle operazioni di negoziazione e compensazione di vari strumenti derivati europei su azioni singole. Tuttavia, il rimedio proposto di cedere la LCH SA avrebbe risolto questo problema grazie al disallineamento dei prodotti scambiati su Euronext dai servizi di compensazione forniti dalle parti.

ii. Mercati per i quali la Commissione ha lasciato aperta la questione concernente l'eventuale verificarsi di problemi di concorrenza a seguito della transazione

(48) La Commissione ha accuratamente esaminato gli argomenti delle parti notificanti e le prove presentate nella loro risposta alla comunicazione delle obiezioni. Ciò comprende argomenti presentati in relazione ai mercati di (i) negoziazione e compensazione di derivati su tassi di interesse negoziati in borsa, (ii) compensazione di derivati su tassi di interesse negoziati fuori borsa e (iii) negoziazione e compensazione di derivati italiani su azioni singole. Si può lasciare aperta la questione se la transazione dà luogo a un significativo ostacolo alla concorrenza effettiva in questi mercati, perché la valutazione globale del caso non cambierebbe. Lo stesso vale per un mercato potenziale di servizi di compensazione integrata.

(49) Come spiegato più in dettaglio in seguito, gli impegni assunti dalle parti notificanti sono insufficienti a risolvere le preoccupazioni della concorrenza nei mercati per la compensazione di obbligazioni tramite controparte centrale, i contratti di vendita con patto di riacquisto tripartiti negoziati con ATS e compensati con controparte centrale, i contratti di vendita con patto di riacquisto non tripartiti negoziati con ATS e compensati con controparte centrale, i mercati dei servizi di regolamento e di custodia in relazione ai redditi fissi forniti dai DCIT e dai grandi depositari e la gestione del collaterale. Pertanto, la valutazione finale del caso non cambierebbe, indipendentemente da eventuali ulteriori ostacoli alla concorrenza effettiva in altri mercati.

4. IMPEGNI

(50) Al fine di rendere la transazione compatibile con il mercato interno, le parti hanno presentato gli impegni ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni, il 6 febbraio 2017 («impegni iniziali»). Gli impegni riguardano un accordo vincolante firmato il 3 gennaio 2017 tra LSEG e Euronext N.V. sulla vendita di LCH SA («attività dismissa»).

(51) La Commissione ha provato sul mercato gli impegni a decorrere dal 9 febbraio 2017. I risultati della prova di mercato hanno individuato una serie di problemi legati alla futura redditività della LCH SA, in particolare nei mercati della compensazione delle obbligazioni e dei contratti di vendita con patto di riacquisto.

(52) In primo luogo, i risultati della prova di mercato hanno chiaramente indicato che, per la redditività di LCH SA, è necessario il suo accesso diretto a MTS, una piattaforma di negoziazione di proprietà della LSEG.

- (53) In secondo luogo, per quanto riguarda un progetto di pre-concentrazione per espandere le capacità di compensazione per alcune obbligazioni in LCH SA, la prova di mercato ha rivelato un'incertezza se ciò comportasse un trasferimento di volumi da LCH SA a LCH SA alla luce della concentrazione. In particolare, i risultati hanno indicato che i clienti sono interessati a condividere la compensazione del reddito fisso in una valuta con una controparte centrale, soprattutto a causa della possibilità di compensazione delle posizioni in bilancio derivanti dall'introduzione di T2S. Tuttavia, la prova di mercato non ha consentito di concludere che un tale movimento avvenisse effettivamente nella struttura del mercato successivo alla concentrazione, in cui l'entità risultante dalla concentrazione avrebbe avuto un incentivo a consolidare la compensazione presso la LCH Ltd. piuttosto che presso la LCH SA.
- (54) Pertanto, la Commissione non è potuta giungere a una conclusione con il requisito grado di certezza che l'attività dismessa possa essere realizzabile nei mercati delle obbligazioni e dei contratti di vendita con patto di riacquisto. Di conseguenza, non si può giungere alla conclusione che le strutture del mercato ne beneficierebbero in modo duraturo.
- (55) La Commissione ha comunicato alle parti notificanti i risultati della prova di mercato e la relativa valutazione preliminare del 16 febbraio 2017. La Commissione ha inoltre informato le parti notificanti che, in linea con l'avviso di impegni e la giurisprudenza applicabile, in quella fase della procedura potevano essere accettate solo soluzioni chiare che avrebbero risolto in modo inequivocabile e completo tutte le preoccupazioni. La dismissione della piattaforma di negoziazione a reddito fisso della LSEG, MTS, sarebbe stata considerata una soluzione di questo tipo.
- (56) Il 27 febbraio 2017, le parti hanno presentato gli impegni finali che non comprendevano la dismissione di MTS. La proposta consisteva essenzialmente di una serie di misure comportamentali che comprendevano, ma non esclusivamente, la concessione dell'accesso di LCH SA a MTS per tre anni, oltre agli impegni iniziali.
- (57) La Commissione ha valutato l'idoneità degli impegni finali ad affrontare le preoccupazioni precedentemente individuate e ha analizzato in particolare la loro portata, la loro realizzabilità e la loro efficacia, nonché la loro complessità in funzione della tempistica della loro presentazione.
- (58) Innanzitutto, come illustrato in precedenza, la prova di mercato degli impegni iniziali ha rivelato in particolare che la realizzabilità dell'attività dismessa dipendeva dalla ricezione di flussi commerciali da parte di MTS e dall'attrazione di attività specifiche di compensazione a reddito fisso da LCH Ltd.
- (59) Anche con l'attuazione delle misure comportamentali proposte negli impegni finali, LCH SA avrebbe mantenuto la sua dipendenza strutturale da MTS e quindi dall'entità risultante dalla concentrazione. Inoltre, data la limitata durata dell'accesso di LCH SA a MTS proposto, non è stato possibile determinare con il requisito grado di certezza che le nuove strutture commerciali sarebbero state sufficientemente durature, come richiesto dalla notifica degli impegni.
- (60) Infine, anche le misure relative alle attività di compensazione a reddito fisso sembravano insufficienti per garantire l'espansione delle attività di LCH SA come previsto nelle condizioni pre-concentrazione. Ciò ha fornito ulteriori incertezze sulla questione se l'attività dismessa continuerebbe a competere efficacemente con l'entità risultante dalla concentrazione sul mercato.
- (61) Di conseguenza, la Commissione non è potuta giungere alla conclusione con il requisito grado di certezza che gli impegni finali avrebbero risolto in modo soddisfacente i problemi rilevati dalla prova di mercato degli impegni iniziali.
- (62) In secondo luogo, gli impegni finali comporterebbero il monitoraggio di una serie di impegni comportamentali che sono per natura complessi, ancor più in considerazione del settore specifico in questione.
- (63) Infine, nessuna prova di mercato potrebbe essere condotta in questa fase tardiva della procedura (ossia 15 giorni dopo la scadenza).
- (64) Alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte, in particolare la tardiva presentazione degli impegni finali, la loro complessità, le loro carenze in termini di portata, efficacia e idoneità, nonché le difficoltà relative al loro efficace monitoraggio e attuazione, la Commissione è giunta alla conclusione che gli impegni finali non erano sufficienti per eliminare tutte le preoccupazioni concorrenziali identificate.

5. CONCLUSIONE

- (65) La Commissione ha dichiarato la concentrazione proposta incompatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell'accordo SEE, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni.

V
(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8556 — Carlyle/GTCR/Albany Molecular Research)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 240/07)

1. In data 17 luglio 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio⁽¹⁾. Con tale operazione The Carlyle Group («Carlyle», Stati Uniti) e GTCR LLC («GTCR», Stati Uniti) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Albany Molecular Research, Inc. («AMRI», Stati Uniti) mediante acquisto di quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Carlyle: gestione alternativa a livello mondiale di fondi che investono in quattro settori: corporate private equity, attività reali, strategie globali di mercato e soluzioni di investimento,
- GTCR: impresa di private equity la cui attività consiste prevalentemente in investimenti in imprese in crescita nei settori dei servizi finanziari e delle relative tecnologie, della salute, della tecnologia, dei media e delle telecomunicazioni e dei servizi di promozione della crescita delle imprese,
- AMRI: contratti globali per l'organizzazione della ricerca e della produzione che offrono ai clienti servizi di ricerca, sviluppo e produzione di farmaci.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8556 — Carlyle/GTCR/ Albany Molecular Research, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

